



Bruxelles, 7 maggio 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0100 (COD)**

8401/1/18
REV 1 ADD 1

**CODEC 644
AGRILEG 62**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato speciale Agricoltura/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione della Commissione sugli esperimenti temporanei per le varietà biologiche

La Commissione riconosce la necessità di stabilire le condizioni in cui le varietà biologiche adatte alla produzione biologica devono essere sviluppate.

Al fine di stabilire i criteri per la descrizione delle caratteristiche delle "varietà biologiche adatte alla produzione biologica", nonché di definire le condizioni a cui le "varietà biologiche adatte alla produzione biologica" possono essere prodotte a scopo di commercializzazione, la Commissione organizzerà un esperimento temporaneo, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

L'esperimento temporaneo stabilirà i criteri per descrivere la distinguibilità, l'omogeneità, la stabilità, e, se del caso, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica e affronterà altre condizioni di commercializzazione quali l'etichettatura e l'imballaggio. Tali condizioni e criteri terranno conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica, come il rafforzamento della diversità genetica, la resistenza alle malattie e l'adattamento alle condizioni pedoclimatiche. Saranno elaborate relazioni annuali per monitorare l'avanzamento dell'esperimento temporaneo.

Nell'ambito di tale esperimento, che deve basarsi su un periodo di sette anni e prevedere quantitativi sufficienti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CEE, 2002/56/CEE, 2002/57/CEE, 2008/72/CEE e 2008/90/CE.

La Commissione valuterà il risultato dell'esperimento al fine di proporre l'adeguamento delle disposizioni della legislazione orizzontale sulla commercializzazione delle sementi e di altri materiali riproduttivi vegetali alle caratteristiche delle "varietà biologiche adatte alla produzione biologica".

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 55

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare in modo sistematico l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

La Francia aveva auspicato un approccio più ambizioso all'uso di adiuvanti, sinergizzanti e coformulanti nella produzione biologica. Può accettare il testo finale fermo restando che sarà ancora possibile proibire l'uso di alcune sostanze a livello nazionale laddove queste non rispettino i principi e gli obiettivi della produzione biologica.

La Francia chiede alla Commissione di monitorare l'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, e il suo impatto sulla produzione biologica. Qualora risulti che l'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, rischi di compromettere l'integrità del settore biologico, la Commissione dovrà proporre al Consiglio e al Parlamento europeo un'appropriata modifica del regolamento.

Infine, la Francia desidera ricordare che ribadisce il suo convincimento che l'attuazione a livello europeo e nazionale del regolamento deve rispettare pienamente gli obiettivi di quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda la solidità del sistema di controllo. Ricorda inoltre le sue dichiarazioni allegare ai processi verbali delle riunioni del CSA del 27 febbraio e del 29 maggio 2017.

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA

La Svezia appoggia l'adozione del nuovo regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Il regolamento crea un quadro a lungo termine per il settore biologico. Tuttavia, la Svezia si rammarica del fatto che alcune parti del regolamento ostacolano l'espansione di alcune forme di produzione, ad esempio lo sviluppo di alcune imprese di orticoltura in serra che non saranno in grado di aumentare la loro superficie agricola. In alcuni casi, il regolamento ostacolerà anche le innovazioni, il che potrebbe limitare lo sviluppo a lungo termine del settore. La Svezia continuerà a contribuire allo sviluppo positivo del settore dell'agricoltura biologica e attende con interesse la relazione della Commissione sull'uso delle aiuole demarcate nella produzione biologica. I riscontri scientifici che tengono conto delle differenze geografiche e climatiche degli Stati membri dovrebbero costituire la base delle norme applicabili alle imprese di orticoltura in serra.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

La Repubblica ceca esprime preoccupazione in merito alla forma della proposta di regolamento finale relativo al settore biologico. Manifestiamo il nostro disappunto poiché le intenzioni originali della riforma, ovvero la semplificazione e l'armonizzazione delle norme per gli operatori biologici in tutta l'UE, non sono state rispettate. Inoltre, temiamo che le incongruenze del testo cui si è giunti possano comportare una perdita di credibilità dell'etichetta biologica agli occhi dei consumatori.

La Repubblica ceca esprime altresì profondo rammarico per la decisione di rinviare la risoluzione della questione relativa alla presenza dei residui di pesticidi nei prodotti biologici, considerata una delle questioni fondamentali dell'attuale riforma. In tal modo si trasmette ai consumatori il segnale preoccupante che le loro aspettative riguardo a prodotti biologici privi di pesticidi potrebbero non essere necessariamente soddisfatte.

Riteniamo che l'accordo costituisca un passo indietro che compromette l'ulteriore sviluppo del settore.

DICHIARAZIONE DELLA LITUANIA

La Lituania rileva che la proposta include ancora una clausola inadeguata, che disattende le aspettative dei consumatori prevedendo il rinvio a data futura di una decisione relativa al limite delle sostanze non autorizzate nella produzione biologica. La proposta, nella sua versione attuale, deluderebbe i consumatori di tutta l'UE che scelgono prodotti biologici a causa della natura specifica della loro produzione, ossia in quanto prodotti "puliti" privi di pesticidi.

Rileviamo inoltre che la proposta non garantisce un'armonizzazione dei requisiti a livello dell'UE. Per raggiungere un accordo a qualsiasi costo, nella proposta sono state inserite una serie di deroghe che gli Stati membri possono adottare su base individuale nonché alcune deroghe previste soltanto per determinati Stati membri, il che porterà a condizioni di concorrenza disomogenee sul mercato.

Per tutti i suesposti motivi, la Lituania si oppone al testo della proposta relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.